

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5236

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Nuove norme per l'analisi e l'etichettatura delle acque minerali destinate al consumo umano

*Presentata il 27 agosto 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa che regola il controllo delle acque minerali in Italia risale al 1992, pur avendo subito modificazioni successive. Infatti, con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è stata data attuazione alla direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali. Nello stesso anno 1992, il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542, ha fissato i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. Una volta l'acqua che sgorgava dai rubinetti delle nostre case era buona, per cui l'acqua minerale era un bene voluttuario. Purtroppo negli ultimi anni una cattiva gestione del territorio ha

determinato l'inquinamento delle falde acquifere, per cui oggi l'acqua minerale è diventata una necessità.

Ci si trova, però, di fronte ad una situazione anomala e assurda: l'acqua che sgorga dai rubinetti viene controllata quasi giornalmente e con parametri di analisi decisamente migliori di quelli che si usano per le acque minerali.

Infatti le analisi per le acque minerali vengono effettuate ogni 5 anni (un lasso di tempo troppo ampio e che non dà garanzie di sicurezza) e non comprendono parametri per la verifica della presenza di metalli pesanti e di alcuni pesticidi.

Tutto ciò, tra l'altro, risulta in netto contrasto con il prezzo dell'acqua minerale che, come sappiamo, costa molto di

più dell'acqua potabile dei rubinetti, almeno 1.000 volte di più.

Altra considerazione da fare è che nelle etichette delle acque minerali non si pongono in evidenza gli effetti dannosi per talune patologie di alcune sostanze presenti nelle acque stesse come, ad esempio: *a)* i nitrati, che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) non possono essere somministrati nella prima infanzia in misura superiore a 25 milligrammi per litro; *b)* il residuo fisso, che per le acque potabili ha un limite di 1.500 milligrammi al litro mentre per le acque minerali non è previsto alcun limite. Nei casi in cui il limite stabilito per l'acqua potabile è su-

perato, ciò comporta seri problemi ai pazienti con insufficienza cardiaca, cirrosi epatica e un'altra serie di patologie importanti; *c)* le acque minerali contengono quasi tutte elevate percentuali di sodio, ma non riportano alcuna controindicazione al loro uso, risultando così dannose per gli eventuali consumatori affetti da ipertensione.

La presente proposta di legge, armonizzando la normativa CEE, la vigente legislazione nazionale e le direttive dell'OMS, rimodulandone i principi in base alle nuove necessità e stabilendo una continua rilevazione dei dati, cerca di dare una risposta ai problemi rilevati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le analisi delle acque minerali devono prevedere anche la rilevazione delle sostanze indicate nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, con riferimento alle acque destinate al consumo umano.

## ART. 2.

1. Le etichette delle acque minerali destinate al consumo umano devono riportare in modo leggibile tutte le sostanze riscontrate nelle analisi effettuate in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, e in particolare:

*a)* per le acque con nitrati superiori a 25 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: « Non adatta all'alimentazione delle donne in gravidanza e dei bambini fino ad un anno di età »;

*b)* per le acque con contenuto di radio superiore a 100 milligrammi per litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: « Acqua non indicata per le diete povere di sodio »;

*c)* per le acque con residuo fisso, mineralizzazione totale, superiore a 1.000 milligrammi al litro, l'etichetta deve riportare in modo leggibile e bene in evidenza la dicitura: « Acqua non indicata in caso di nefriti, di tubercolosi renale, di cirrosi epatica e di insufficienza cardiaca ».

## ART. 3.

1. Le analisi di cui all'articolo 1 devono essere effettuate ad intervalli annuali ai fini della concessione delle relative autorizzazioni e della indicazione dei risultati riportati sull'etichetta.

## ART. 4.

1. Le società produttrici di acque minerali destinate al consumo umano sono tenute giornalmente a effettuare analisi sulle stesse e a conservare i relativi dati a disposizione delle autorità di controllo.

## ART. 5.

1. I valori ammessi delle acque minerali destinate al consumo umano non possono superare i limiti indicati nell'allegato I annesso al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, fatta eccezione per i parametri organolettici e per i parametri chimico-fisici (parametri A e B del citato allegato I).

## ART. 6.

1. È vietato il commercio delle acque minerali destinate al consumo umano che non rispondono ai requisiti e agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

